



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Colubraia Formignacola, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 28 aprile 2022, alle ore 10:00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premessato che

In data 31 agosto 2021 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi che, come richiesto dalla Regione Toscana, ha stabilito di rinviare la riunione anticipando eventuali criticità relative alla documentazione inviata e alle scelte progettuali proposte.

In data 16 dicembre 2021 si è svolta la seconda riunione della conferenza di servizi che, su richiesta del Comune di Vagli Sotto, ha stabilito di riconvocarsi a data da definirsi.

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Comune di Vagli Sotto
- Provincia di Lucca
- Regione Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Unione Comuni Garfagnana
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- AUSL Toscana Nord Ovest

della convocazione della conferenza dei servizi è stata data notizia sul sito web del Parco; le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>

<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Unione Comuni Garfagnana</i>	<i>Autorizzazione e/o parere taglio boschivo</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>geom. Giancarlo Carmassi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza</i>	
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza e nel contributo allegato</i>	
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott.ssa geol. Laura Maria Bianchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza e nel contributo allegato</i>	
<i>Arpat dipartimento di Lucca</i>	<i>Pervenuta nota</i>
<i>Vedi parere reso nel contributo allegato</i>	
<i>Autorità di Bacino</i>	<i>Pervenuta nota</i>
<i>Vedi parere reso nel contributo allegato</i>	
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa alla presente conferenza telematica il sig. Gianluca Poli in rappresentanza della ditta proponente, la dott.ssa biol. Alessandra Fregosi e il dott. ing. Giacomo Del Nero in qualità di professionisti incaricati, l'avv. Cristina Cattani in qualità di consulente legale della ditta proponente.

Partecipa alla riunione, esclusivamente per fornire un contributo in merito alla titolarità dei beni oggetto del presente intervento, il sig. Matteo Moretti, in qualità di presidente della Nuova A.S.B.U.C. Comunale Vagli Sotto e Stazzema limitatamente alla Frazione di Arni.

o o o

Il professionista incaricato illustra il progetto di coltivazione.

Il Rappresentante del Parco propone che la riunione si svolga in due fasi: nella prima si valutino gli aspetti ambientali e poi si affrontino quelli legati alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento. Informa altresì che è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni da parte dell'ARPAT Dipartimento di Lucca e il contributo da parte della Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Per la valutazione degli aspetti ambientali:

Il Rappresentante del Parco osserva quanto segue:

- a. la documentazione relativa al progetto di ripristino delle difformità effettuate dalla ditta, di cui all'Ordinanza n. 9 del 01.12.2020 è pervenuta al Parco in data 22.02.2022, protocollo n. 757, tramite il SUAP del Comune di Vagli Sotto;
- b. il Parco ha emesso il Nulla osta n. 24 del 20.04.2022, con cui si dà atto che il progetto di ripristino, così come proposto nella documentazione pervenuta, si limita alle sole operazioni di rimozione dei rottami presenti nell'area sottostante la cava e non affronta il ripristino delle difformità prodotte dallo sversamento di materiale detritico nel ravaneto e dagli eventuali effetti connessi; risulta pertanto un progetto di ripristino incompleto, che lascia irrisolte le difformità segnalate nella Ordinanza n. 9 del 01.12.2020;
- c. il proponente e il professionista incaricato, a pagina 19 della Relazione tecnica integrativa ottobre 2021, affermano che la ditta Onymar Quarries srl ha provveduto ad ottemperare all'Ordinanza n. 9 del 01.12.2020. Ciò non risulta corretto in quanto l'Ordinanza sarà ottemperata alla presentazione della documentazione di progetto richiesta nonché alla realizzazione delle conseguenti opere di ripristino. Ad oggi risulta presentato il progetto di parziale ripristino ma non risulta sia stata effettuata alcuna opera; peraltro quelle proposte non sono esaustive del ripristino dovuto;
- d. il proponente e il professionista incaricato nella Relazione tecnica integrativa ottobre 2021, affermano *“che il materiale che scende dal ravaneto non è generato dalle lavorazioni in cava, o meglio che è totalmente estraneo alle stesse bensì ricollegabile alla mancata messa in sicurezza della parte alta della valle di Arnetola che una buona amministrazione dovrebbe mettere in sicurezza a prescindere dall'attività estrattiva non fosse altro perché trattasi di aree che ogni anno e durante tutto l'anno sono visitate da migliaia di turisti che percorrono la Via Vandelli, tratto viario che seppur estraneo, perché esterno l'area di cava, ben potrebbero essere interessate, come lo sono state, da eventi franosi.”*;
- e. il piazzale di cava posto nella zona nord e il sottostante ravaneto, presentano in ogni caso criticità ambientali e di sicurezza dovute al fatto di trovarsi all'interno di un compluvio soggetto a fenomeni ordinari e straordinari di dissesto;
- f. le gallerie si sviluppano in considerevole vicinanza della via Vandelli: il cielo della galleria posta a nord è a soli 17 metri dalla strada ducale mentre quello della galleria mediana si distanzia di 30 metri;

Il Rappresentante del Parco osserva altresì che il progetto di coltivazione che nel 2017 ha ricevuto la pronuncia di compatibilità ambientale è stato realizzato in minima parte e il progetto attuale (prima fase) riprende quel progetto integrandolo con una nuova ulteriore galleria mediana.

La ditta a precisazione dell'aspetto relativo alla asserita pericolosità dell'area si riporta alle integrazioni già presentate ad ottobre 2021 e segnatamente a quanto contenuto alle pagine 19, 20 e 21.

Il Rappresentante della Regione Toscana, in relazione agli aspetti ambientali, rappresenta di aver svolto una conferenza interna alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009 e conferma il parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni anticipato con PEC prot RT n 157795 del 14/01/22.

Il Rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest espone e conferma il parere già trasmesso in sede di conferenza del 31.08.21.

Per la valutazione degli aspetti relativi alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento:

Il Rappresentante del Parco introduce la questione della titolarità dei beni oggetto dell'intervento, richiamando la Sentenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio Umbria e Toscana del 2019 e la Sentenza della Corte di Appello di Roma del 2021 e ricordando altresì che le aree demaniali, per quanto disposto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 168, Art. 3, comma 3, sono sottoposte alla perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Comunica che il Parco, fatta salva la valutazione degli aspetti di compatibilità ambientale del presente intervento, emetterà la pronuncia di compatibilità ambientale comprensiva di PAUR, una volta acquisito un parere legale da parte della Avvocatura regionale, in merito a quanto sopra richiamato.

Il Presidente della Nuova A.S.B.U.C. Comunale Vagli Sotto e Stazzema dichiara di ritenersi favorevole alla risoluzione della problematica emersa alla titolarità dei beni tra la Nuova A.S.B.U.C., il Comune di Vagli Sotto e la Regione Toscana in modo da risolvere la problematica e poter proseguire con i lavori di rilascio delle autorizzazioni.

Il Rappresentante del Comune di Vagli Sotto comunica che invierà una memoria relativa alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento, chiedendo che venga allegata al presente verbale;

Il Rappresentante della Regione Toscana rappresenta che la valutazione degli aspetti relativi alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento esula dalle proprie competenze, attribuitegli con decreto dirigenziale 6153/2018 (allegato A). Precisa che nella conferenza interna svolta ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/09 ha raccolto i pareri attinenti agli aspetti ambientali espressamente previsti dal citato decreto, ma non può esprimersi in merito ad ulteriori aspetti.

La ditta chiede quale sarà la prosecuzione del procedimento ed il Parco informa che nel caso la conferenza esprima un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento (contenente o meno condizioni e/o prescrizioni), l'emissione del provvedimento di PCA comprensivo di PAUR avverrà comunque una volta acquisito il sopra richiamato parere legale della Avvocatura regionale.

Concluse le valutazioni degli aspetti di compatibilità ambientale e degli aspetti di titolarità dei beni, la conferenza, per motivi logistici, alle ore 11.00, stabilisce sospendere i lavori e di riprenderli alle ore 12.00, per le determinazioni finali, alla presenza delle sole amministrazioni competenti, senza il proponente e senza la Nuova A.S.B.U.C. Comunale Vagli Sotto e Stazzema.

o o o

Alle ore 12.00 la riunione riprende per la valutazione degli aspetti ambientali. Il presidente della Nuova A.S.B.U.C. Comunale Vagli Sotto e Stazzema chiede comunque di partecipare e la conferenza ne ammette la presenza come uditore.

Il Rappresentante del Parco sottolinea le criticità ambientali dell'area a nord della cava, dove sono presenti il piazzale e il ravaneto, soggetta a fenomeni di dissesto e ritiene, per un principio di precauzione e di sicurezza, che all'interno di tale area non debbano svolgersi attività di cava, compresa la realizzazione dell'area impianti e dell'area deposito provvisorio dei materiali da commercializzare, tantomeno della vasca di raccolta delle AMPP posizionata peraltro nella zona sotto strada.

L'abbandono di tale area come area di lavorazione presuppone peraltro anche il contestuale abbandono della coltivazione della galleria a nord della cava, relativamente alla quale anche l'AUSL ha subordinato il rilascio della autorizzazione ad ulteriori studi ed approfondimenti.

Il Rappresentante della Regione Toscana per tali aspetti si rimette al giudizio dei componenti competenti per materia, partecipanti alla conferenza.

Il Rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest nel merito delle criticità evidenziate dal Parco si limita a ribadire che la progettazione della zona della galleria Nord necessita di integrazioni per garantire condizioni di sicurezza ai lavoratori.

La conferenza prede atto delle criticità rilevate dal Parco e dall'AUSL e ritiene che per poter emettere un parere favorevole di compatibilità ambientale sia necessario che il progetto sia rimodulato nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. sia esclusa la galleria prevista nella zona nord della cava;
2. sia esclusa la presenza, nel piazzale di cava nella zona nord, dell'area impianti e dell'area di deposito provvisorio e sia avviato un progetto di ripristino ambientale della medesima area;
3. siano effettuati gli studi e gli approfondimenti relativi alla stabilità dell'ammasso roccioso in corrispondenza della galleria a sud della cava, senza i quali tale galleria non può essere oggetto della pronuncia di compatibilità ambientale;
4. per la cavità carsica nella galleria posta a sud, indicata come non censita, interessata da uno sbasso di 14 metri, dovrà essere lasciata una fascia di protezione o dovrà essere previsto l'utilizzo di tagliatrici a secco;

La conferenza resta pertanto in attesa che il proponente rimoduli il progetto come sopra indicato.


Alle ore 12,45 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 28 aprile 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol Anna Spazzafumo assente</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i>

Conferenza dei servizi

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>geom. Giancarlo Carmassi</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott.ssa geol. Laura Maria Bianchi</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>



**Breve memoria circa la situazione giuridica attuale delle terre
oggetto della sentenza del Commissario Usi Civici di Roma n. 32/2019**

Con riguardo alle terre di cui all'oggetto, si rappresenta che la declaratoria di demanialità civica delle stesse da parte della sentenza del Commissario Usi Civici di Roma n. 32/2019 è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 6132/2021 del 22.09.2021, la quale è stata tuttavia impugnata con ricorso per cassazione del Comune di Vagli Sotto. In seguito a tale ricorso, pende dinanzi alla Suprema Corte giudizio iscritto a R.G. con il numero 32021/2021.

Sussiste dunque tuttora incertezza sulla *qualitas soli*, ossia sulla natura giuridica delle terre controverse, non essendo passata in giudicato la statuizione della loro demanialità collettiva.

Vi è dunque spazio per una definizione transattiva della controversia - possibilità del resto espressamente prevista dalla legge nelle controversie in materia di usi civici (art. 29, 3° comma, della legge n. 1766 del 1927).

Tale via è stata peraltro percorsa.

In data 27.07.2018 è stato sottoscritto un accordo conciliativo tra il Comune di Vagli Sotto e la Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto, sulla base dell'approvazione al testo dell'accordo e dell'autorizzazione a stipularlo date rispettivamente con deliberazione del Consiglio della Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e, limitatamente alla frazione di Arni, di Stazzema n. 3 del 19.06.2018 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Vagli Sotto n. 42 del 29.06.2018.

Il consenso alla definizione transattiva delle controversie demaniali pendenti tra i due Enti, espresso dagli stessi nel 2018, che peraltro è irrevocabile sino alla definizione della procedura conciliativa, è stato comunque ribadito successivamente dal Comune di Vagli Sotto con la deliberazione di Giunta

Comunale n. 1 del 07.01.2022 e dalla Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e, limitatamente alla frazione di Arni, di Stazzema con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10.01.2022 - deliberazioni con le quali gli Enti hanno approvato una relazione di fattibilità della conciliazione stessa.

Secondo un principio che risale al diritto romano, la transazione ha un valore che equivale a quello della cosa giudicata: la transazione, infatti, mediante l'accordo tra le parti è volta a dirimere la controversia, così come la dirime la cosa giudicata, quest'ultima con riferimento ad un *dictum* irretrattabile del Giudice.

Si aggiunga che, allo stato, le risultanze tanto dei registri immobiliari quanto del catasto danno come proprietario delle terre in questione il Comune, né tali risultanze possono essere modificate sulla base di una sentenza meramente dichiarativa come quella sentenza commissariale, che peraltro non riconosce tali terre di proprietà alla Nuova A.S.B.U.C., ma della collettività civica, giammai potendo perciò le stesse terre essere intestate alla Nuova A.S.B.U.C., né potendo comunque prevalere una statuizione non passata in giudicato (come quella contenuta nella sentenza commissariale n. 32/2019 sulla *qualitas soli*) sull'accordo conciliativo irretrattabile dalle parti che lo hanno concluso.



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale
Dlgs 152/2006, art. 27/bis
Cava Colubraia Formignacola Società: Ditta Onymar Quarries Srl
Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 28.04.2022 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Anticipo i pareri ricevuti precedentemente alla conferenza di cui sopra, a cui debbo riferirmi per la Conferenza dei Servizi da voi convocata.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni
- con PEC prot 79698 del 28.02.2022 il settore Genio Civile Toscana Nord ha rappresentato, in considerazione delle integrazioni pervenute, che le problematiche esposte nel precedente parere prot 439907 del 11.11.2021 sono state superate e risolte. Pertanto il parere di competenza è da considerarsi favorevole.
- con PEC prot. 77112 del 25.02.2022 il Settore Autorizzazioni ambientali ha rappresentato di non potersi esprimere per non aver ricevuto il contributo istruttorio richiesto ad ARPAT.

Successivamente alla conferenza interna regionale, la conferenza dei servizi è stata rinviata e con PEC prot. 102734 del giorno 11.03.2022 è pervenuto un nuovo parere del Settore Autorizzazioni ambientali espresso in senso favorevole con condizioni.

In considerazione di quanto sopra invito a valutare preliminarmente alla conferenza quanto segnalato nelle raccomandazioni ricevute ed esprimo il parere regionale in senso favorevole, pur subordinato al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nei pareri allegati alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali prot 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazione rifiuti prot. 53640 del 10/02/2022
- parere Settore Sismica prot RT 58196 del 14/02/2022
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali prot. 102734 del 11/03/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot 79698 del 28/02/2022
- parere ARPAT prot 96492 del 09/03/2022
- comunicazione Settore VIA VAS Prot 439630 del 11/11/2021

Cordiali saluti

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R. 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluente

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro receiptimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**



Alla c.a. Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche (RUR cave)

OGGETTO: Comune di Vagli di Sotto (LU) – Procedimento di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, relativo al progetto di coltivazione della Cava Colubraia Formignacola; proponente Ditta Onymar Quarries Srl. Comunicazioni.

Con nota prot. 0016985 del 02.11.2021 il Settore Miniere quale struttura preposta a svolgere le funzioni di RUR in merito ai procedimenti di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” ha comunicato l'indizione per il 12.11.2021 di una videoconferenza in relazione al procedimento in oggetto in svolgimento presso il Parco.

Dagli elementi contenuti negli elaborati messi a disposizione del Settore scrivente, emerge quanto segue:

- l'Ente Parco ha indetto una CdS per il giorno 19.11.2021;
- la cava “Colubraia Formignacola” è ubicata nel Comune di Vagli di Sotto ed è posta in area contigua del Parco delle Alpi Apuane;
- il progetto di escavazione si sviluppa in un arco di 10 anni, suddiviso in 2 fasi ciascuna di 5 anni e prevede un escavazione totale di 72.500 mc di materiale;
- con sentenza del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019, è stata dichiarata l'appartenenza al demanio civico dei naturali del Comune di Vagli di Sotto di alcuni immobili meglio individuati in sentenza;
- il Comune di Vagli di Sotto, in data 12.07.2019, proponeva appello avverso la sopracitata sentenza n. 32/2019;
- la Corte di Appello di Roma – Sezione Usi Civici, ha emesso la sentenza n.6132/2021, rigettando l'appello proposto dal Comune di Vagli di Sotto avverso la sentenza del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019 depositata in data 11.6.2019;
- con nota del 12.10.2021 (prot. 394796), pervenuta anche al Settore VIA scrivente, il Club Alpino Italiano Regione Toscana e l'associazione Apuane Libere, hanno segnalato che alcuni siti estrattivi, tra i quali figura la cava Columbraia - Formignacola, *parrebbero* insistere in aree che l'autorità giudiziaria con la sentenza n.6132/2021, ha giudicato di pertinenza A.S.B.U.C. locale, con conseguente divieto di escavazione e sfruttamento commerciale al di fuori dei limiti consentiti dallo statuto dell'A.S.B.U.C. di Vagli.

Con riferimento a quanto sopra e visti:

- la parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed il titolo III della l.r. 10/2010, ed in particolare gli artt.45 e seguenti;
- la l.r. 35/2015;
- la nota del Settore scrivente n.0431656 del 20/11/2019, in merito alle procedure di VIA relative alle attività estrattive di cava;

dato atto che, nell'ambito del territorio del Parco delle Alpi Apuane e della relativa area contigua, restano nella competenza delle Regione Toscana le procedure in materia di VIA relative alle attività di cava che prevedono l'estrazione di oltre 30.000 m3/anno di materiale, in applicazione del titolo III della l.r. 10/2010;



Tanto premesso, si conferma quindi che il progetto di cava in oggetto rientra nelle competenze in materia di VIA dell'Ente Parco; nell'ambito dell'istruttoria si ritiene opportuno raccomandare all'Ente Parco di tenere conto di quanto sopra riportato in materia di usi civici e di coinvolgere nel procedimento amministrativo la competente ASBUC.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Arch. Paola Magrini

tel. 0554382707 - email: paola.magrini@regione.toscana.it ;

Arch. Milena Filomena Caradonna

tel. 055 438 5053 - email: filomena.caradonna@regione.toscana.it

A disposizione per chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

LG/PM/MFC



Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Colubraia Formignacola Società: Ditta Onymar Quarries Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 28.02.2022 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Minerale e
Autorizzazioni in materia di Geotermia e
Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. **AOOGRT/0052390 del 09/02/2022** è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.
Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/52390 del 09/02/2022

Oggetto: Indizione di Videoconferenza per procedimento di autorizzazione della seguente attività estrattiva:

- Cava Colubraia Formignacola, nel comune di Vagli di Sotto (LU), per il giorno 28 febbraio 2022.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

..PFC/SAP



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 09/02/2021 numero 0052390

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Colubraia Formignacola Società: Ditta Onymar Quarries Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
RIF.219

Regione Toscana
Settore Miniere
RUR Ing. Alessandro Fignani

In riferimento alla nota riscontrata, esaminata le integrazioni pervenute con protocollo 0014638 del 17/01/2022, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, il professionista dichiara nella RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA_gen22 alla pagina 4 che *“Nonostante che l'impianto sia del tipo a ciclo chiuso, si possono avere perdite idriche, connesse con l'evaporazione dovuta al raffreddamento degli utensili, l'evaporazione degli specchi d'acqua, ecc.; per cui può rendere necessario reintegrare le acque di lavorazione con le AMPP depurate ed in casi eccezionali con le AMDNC che ricadono all'interno dei piazzali di cava dopo l'evento dei 5 mm...*

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, il professionista dichiara nella RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA_gen22 alla pagina 12 *“In relazione alle tempistiche ristrette ed alla necessità di snellire l'iter autorizzativo del PAUR (Art.27 D.lgs. 152/2006), in risposta al contributo del Settore Genio Civile Toscana Nord non rilevato nel corso della prima CdS del 31.08.2021 e pervenuto solo nella seconda CdS decisoria del 16.12.2021, al momento sospesa, si è ritenuto necessario di stralciare le attività di escavazione, modellamento del terreno, nuova inalveazione del corso d'acqua, realizzazione di una vasca di calma, etc.:*

- *all'interno delle aree interdette ai sensi dell'Art.3 Comma 1 LR 41/2018, ovvero negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. 79/2021, nel rispetto della normativa statale e regionale.;*
- *all'interno del Demanio Idrico fluviale.*

In questo modo, come illustrato nel sottostante stralcio di Figura 7, il nuovo progetto rimodulato prevede:

- A. *la realizzazione di una zona di stoccaggio temporaneo del derivato nei pressi dell'area servizi lungo la viabilità compresa tra q.1'180-1'184m s.l.m. avente superficie e capacità equivalente a quella precedentemente autorizzata;*
- B. *la realizzazione di una rampa di accesso a q.1'185.0m s.l.m. in prossimità dell'area servizi all'esterno dell'area interdetta ai sensi dell'Art.3 Comma 1 LR41/2018;*

Pagina 1 di 3



C. l'assenza di tagli preparatori al cantiere sotterraneo settentrionale all'interno di aree interdette ai sensi dell'Art.3 Comma 1 LR41/2018;

D. l'assenza di escavazioni, modellamento del terreno e/o modifiche dell'alveo del fosso della Tambura.

L'area stralciata ricadente nel Demanio Idrico Fluviale e nelle aree ascritte all'Art.3 Comma 1 LR41/2018, come evidenziato dalle planimetrie dello stato attuale al 2017 e dello stato attuale al 2021 sono nelle medesime condizioni morfologiche, non hanno pertanto subito escavazioni, modellamenti del terreno o nuove inalveazione del corso d'acqua.

Tale rimodulazione varia la fase intermedia e la fase finale come riportato nelle tavole allegate 1Pi e 2Pi, nonché la risistemazione ambientale come riportato nelle tavole 1Ri e 2Ri. Le aree oggetto di risistemazione ambientale rimangono comunque equivalenti sia in termini dimensionali che in termini tecnici-operativi.”




Figura 7: Stralcio non in scala del nuovo progetto rimodulato



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Lucca

In considerazione delle integrazioni pervenute, si rappresenta che vengono superate le problematiche di nostra competenza esposte con ns protocollo 0439907 del 11/11/2021. Pertanto non si ravvedono motivi ostativi a una conclusione positiva dell'iter in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML-FS-LD/dp

AOOGR / AD Prot. 0079698 Data 28/02/2022 ore 14:12 Classifica L.060.040. Il documento è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 28/02/2022 ore 14:12.
Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0001608 del 15-04-2022 in arrivo Cat.1 Cla. 1



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Colubraia Formignacola Società esercente Onymar Quarries SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 28/02/2022.
Contributo per la formazione della posizione unica regionale.**

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 51245

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in
Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza indetta dal RUR per il 28/02/2022, prot. n. AOOGR/52390 del 09/02/2022, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza che sostituisce il ns. precedente contributo trasmesso con nota prot. n. AOOGR/77112 del 25/02/2022.

Il presente contributo si concretizza come atto di assenso relativamente alle competenze del Settore Autorizzazioni Ambientali, inerenti le emissioni in atmosfera e gli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Visto il nostro precedente contributo espresso in occasione della Videoconferenza del 12/11/2021 nel quale si comunicava:



“...si ritiene ad oggi di non avere gli elementi per poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali.

Pertanto si ritiene necessario che codesto Settore, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore, in relazione alla necessità di acquisire preliminarmente il contributo tecnico che Arpat è tenuto a predisporre, anche per gli aspetti di propria competenza.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del suddetto contributo e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della citata conferenza, art. 27 bis c.7.”

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“... ”

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 che fa parte delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito del PAUR, anche a seguito di confronto con la stessa autorità, in sede di conferenza;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le proprie determinazioni di competenza, relativamente alle autorizzazioni, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Preso atto del parere di Arpat, prot. n. AOOGR/489947 del 17/12/2021, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter del 12/11/2021, consultabile nella cartella in rete RUR_CAVE dove per quanto riguarda le emissioni non convogliate si riporta che :

“La valutazione delle emissioni è svolta in base alle linee guida di Arpat e arriva a calcolare un rateo emissivo relativamente elevato (c.c. 1400 g/h). In base a tale valutazione si rendono necessarie misure di mitigazione fra le quali la ditta propone di inumidire la viabilità interna. Come indicazione tecnica si rileva che in base alla tabella 9 del PRQA può essere sufficiente utilizzare circa 0,2 l/m²



una volta al giorno, ovviamente in assenza di piogge. In ogni caso si raccomanda di evitare la formazione di pozze nella viabilità e nei piazzali.”

Visto che sempre nel medesimo parere ARPAT, rileva una serie di criticità riguardo alle modalità di gestione delle AMD, concludendo che **“...la documentazione esaminata non fornisce elementi utili all’espressione di un contributo istruttorio favorevole.”**

Vista la nostra nota del 10/02/2022 prot. n. AOOGR/54252, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione integrativa depositata dal proponente nel mese di gennaio 2022 e consultabile nel sito istituzionale dell’Ente Parco, al fine di poter procedere all’espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto del parere di Arpat prot. n. AOOGR/96492 del 09/03/2022, consultabile nella cartella in rete RUR_CAVE dove, per quanto riguarda le emissioni non convogliate, si conferma quanto già riportato nel precedente contributo e nelle conclusioni si **“...esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto...”** elencando una serie di prescrizioni, nello specifico al punto 7 per quanto riguarda gli aspetti che possono essere messi in relazione anche alla produzione di emissioni diffuse, si precisa che:

“7. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;

Premesso quanto sopra si ritiene di esprimere **parere favorevole** al rilascio dell’**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali, nell’ambito del procedimento di autorizzazione all’attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all’interno del PAUR, subordinando tale parere al rispetto delle seguenti prescrizioni tipicamente assegnate sulla base del modello condiviso dal nostro Settore Autorizzazioni Ambientali.

PRESCRIZIONI:

1. l’Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l’esercizio dell’attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell’Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell’impresa e qualora si rivelassero non adeguate allo scopo, dovranno essere implementate in tal senso, dandone comunicazione all’autorità competente.
4. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava.

Si ricorda che:

- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale del PAUR, da parte dell’Autorità competente;
- ai fini dell’eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell’autorizzazione, il gestore dell’attività dovrà richiedere il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione
Ambiente ed Energia**

**Settore
Autorizzazioni Ambientali**

- la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.

Relativamente alla **gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto in merito alla sussistenza delle condizioni di gestione delle acque di cava, attraverso un sistema a ciclo chiuso che non dà pertanto luogo a scarichi idrici soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si prende atto delle valutazioni del Dipartimento Arpat espresse nel parere di cui sopra in merito al Piano predisposto dall'Impresa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr.ssa Simona Migliorini

ES/DC

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/18.7** del **01/03/2022** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Colubraia Formignacola - Variante al progetto di coltivazione della cava Colubraia Formignacola - proponente: Onymar s.r.l. - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 03/03/2022 - Vs. comunicazione prot. 531 del 08/02/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con prot. 2379 (ns prot n. 2021/0047703) del 21/06/2021 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di VIA per la variante al Piano di coltivazione della cava Colubraia Formignacola. Con successiva nota prot. 3131 (ns prot n. 2021/0062911) del 16/08/2021 è pervenuta la convocazione alla CdS del 31/08/2021.

Questo Dipartimento con nota prot. 65772 del 30/08/2021 aveva richiesto chiarimenti ed integrazioni relativamente alle emissioni diffuse, alla gestione delle AMD, alla gestione dei rifiuti di estrazione e al monitoraggio ambientale e con nota prot. 97074 del 15/12/2022 non aveva valutato positivamente la documentazione trasmessa chiedendo nuovamente, per alcuni aspetti (gestione AMD e materiali detritici), dei chiarimenti.

Con nota prot. 1781 del 12/01/2022 la ditta ha trasmesso a questo Dipartimento congiuntamente agli altri enti, la documentazione integrativa richiesta e successivamente, con prot. 9541 del 08/02/2022 è pervenuta la convocazione alla CdS in oggetto.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca e del Centro Modellistica Previsionale della direzione tecnica.

2.1. Esame del progetto

Oltre a ricordare quanto già comunicato nella precedente nota relativamente alla vicinanza dell'escavazione con il limite dell'area estrattiva, si rileva che l'area della cava si trova all'interno delle particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021. La sentenza è stata appellata per Cassazione e non risulta ad oggi un eventuale esame dell'Alta Corte e pertanto detta sentenza risulta, ad oggi, esecutiva. In base alle conoscenze di questo Dipartimento, l'utilizzo dell'area come sede di attività estrattiva non sarebbe consentito perché il Comu-

ne non avrebbe disponibilità dell'area e perché tale utilizzo è espressamente vietato dalla L. 136/2017.

Pertanto nel caso in cui l'attuale situazione di contenzioso si concluda in modo analogo a quanto già formalizzato dalle due citate sentenze, le considerazioni tecniche contenute nella presente nota dovranno essere considerate nulle perché, quanto meno, mancherebbero i presupposti base per la procedura di concessione.

Si ritiene a tal proposito che debba essere valutato dalla CdS l'eventualità di coinvolgere anche la ASBUC e il settore regionale Usi Civici.

2.2. Sistema fisico aria

Emissioni non convogliate

La valutazione delle emissioni è svolta in base alle linee guida di Arpat e arriva a calcolare un rateo emissivo relativamente elevato (c.c. 1400 g/h). In base a tale valutazione si rendono necessarie misure di mitigazione fra le quali la ditta propone di inumidire la viabilità interna. Come indicazione tecnica si rileva che in base alla tabella 9 del PRQA può essere sufficiente utilizzare circa 0,2 l/m² una volta al giorno, ovviamente in assenza di piogge. In ogni caso si raccomanda di evitare la formazione di pozze nella viabilità e nei piazzali.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

La documentazione trasmessa a gennaio 2022 chiarisce le modalità di gestione delle AMD.

Il PGAMD fornisce anche la situazione prevista a 10 anni, tuttavia la presente valutazione è riferita solo ai primi 5 anni delle lavorazioni.

Con la precedente nota erano stati richiesti alcuni chiarimenti relativi anche alla posizione degli impianti che risultavano all'interno di aree demaniali (Fosso della Tambura). Nella nuova configurazione, gli impianti sono ubicati all'esterno di tali aree.

La tabella a pag. 21 contiene un elenco delle vasche presenti nel sito con le rispettive caratteristiche. Non sono elencate le vasche di deposito/accumulo.

Nel progetto si prevede di installare una parte degli impianti sul lato opposto della strada adiacente al sito estrattivo. Qualora ciò non sia possibile per motivi non di natura ambientale (sicurezza, proprietà o altro) e la posizione delle vasche dovrà essere rivista, la tavola dovrà essere aggiornata e allegata al progetto.

Dovrà essere comunque previsto di impedire alle acque provenienti da monte di scorrere all'interno del sito contribuendo a riempire le vasche di gestione delle AMD e si richiede, altresì, che vengano svuotate le vasche di raccolta delle AMD nel caso di situazioni di allerta meteo arancione o rossa.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE fornisce le informazioni richieste dal DLgs 117/08. In particolare, il volume dei materiali che verranno utilizzati è indicato in 8500 mc. I materiali verranno stoccati a partire dagli ultimi 15 mesi del progetto pertanto non potranno essere stoccati materiali definiti rifiuti di estrazione fino a quel momento. Si ricordano in ogni caso gli obblighi di cui al comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08.

Gestione rifiuti speciali

La Società afferma che la marmettola prodotta, a meno di ulteriori possibilità commerciali, sarà gestita come rifiuto e normalmente consegnata a Ditte specializzate nel suo recupero o messa a dimora in discarica. Si ricorda che la marmettola dovrà essere gestita in base alle linee indicate da Arpat con nota prot. 36467 del 23/05/2012 e in base al documento allegato alla circolare 5 del DG di Arpat del 27/07/2018

2.5. Monitoraggio

Viene descritta l'operazione di tracciamento con spore indicando la piovosità rilevata nei "giorni precedenti" il campionamento senza indicare il pluviometro e cosa intende per "giorni precedenti".

Si fa presente inoltre che il monitoraggio proposto non consiste in realtà un monitoraggio ma un semplice tracciamento. Il monitoraggio in realtà è un complesso processo che comprende osservazione, misurazione e raccolta di dati relativi ad un determinato ambiente per rilevarne i cambiamenti. L'obiettivo è di verificare l'effettivo impatto di un'opera in costruzione o di una attività produttiva e garantire la corretta gestione di eventuali problematiche in relazione all'ambiente che possono manifestarsi durante le varie fasi di costruzione. L'Agenzia Europea lo definisce come *"la misurazione, valutazione e determinazione di parametri ambientali e/o di livelli di inquinamento, periodiche e/o continuate allo scopo di prevenire effetti negativi e dannosi verso l'ambiente"*.

Questo Dipartimento ha già in diverse occasioni evidenziato che il tracciamento con spore non è considerabile attendibile per lunghe distanze e in presenza di circuiti idrogeologici complessi e molto sviluppati con portate elevate. In tali condizioni un esito positivo indica certamente che c'è un contatto idraulico, ma un esito negativo non implica necessariamente che questo non ci sia. Si resta pertanto in attesa di eventuali aggiornamenti relativi a nuove campagne di tracciamento.

Come già comunicato in più occasioni, Arpat ha in corso un monitoraggio in continuo su diversi corsi d'acqua e sorgenti del comprensorio apuano i cui dati sono consultabili via internet senza necessità di autenticazioni e/o registrazioni dal sito <http://sira.arpat.toscana.it/apex2/f?p=APUANE>. Una delle sezioni del sito mostra un confronto fra i dati rilevati e quelli attesi in base ad analisi statistiche utili a rilevare eventuali episodi di variazioni dei parametri non correlabili a normali eventi meteorici.

Relativamente al monitoraggio della componente acque superficiali, rilevando che le valutazioni della ditta sono riferite sostanzialmente alle acque classificabili come AMD, non ci sono osservazioni particolari rispetto a quanto proposto.

3. Conclusioni

In base alle risultanze istruttorie questo Dipartimento esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. **La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;**
2. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento reflui. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta;
3. le vasche degli impianti di gestione delle AMD devono essere sempre in perfetta efficienza specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti;
4. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attuando le eventuali procedure previste;
5. per il materiale detritico stoccato in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinarsi di solidi da parte delle acque meteoriche
6. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 Dlgs 117/08;
7. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombrando le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
8. tutto il materiale fine presente sui piazzali deve essere raccolto e smaltito;
9. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizza acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso

- essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;
10. per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri seguendo quanto riportato nel documento PR15 del PRC;
 11. prevedere la sigillatura delle fratture beanti individuate nel corso delle lavorazioni utilizzando materiali adatti (es. cementazione con materiali elastici o con tendenza ad espandersi) ed evitando riempimenti con materiali terrosi quali argille che potrebbero avere la tendenza al dilavamento;
 12. la marmettola raccolta sia dall'impianto di trattamento acque che dalla pulizia dei piazzali (spazzatrice, escavatore o altro), e pertanto non raccolta in sacchi filtranti o altro, dovrà in ogni caso essere stoccata in modalità idonee ad evitarne la dispersione in recipienti stagni e possibilmente in aree coperte;
 13. provvedere allo smaltimento della marmettola così raccolta nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente.

Distinti saluti.

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

Dott.ssa Maria Letizia Franchi¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Prot.

data

Oggetto: Cava *Colubraia Formignaccola*, bacino marmifero Monte Pallerina, Comune di Vagli di Sotto (Lu), esercita dalla ditta Onymar Quarries s.r.l., con sede in via Roma, 29 Carrara (MS). "Procedimento di V.I.A. nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente a progetto di coltivazione" (Prot. Az. USL n.17169 del 12.01.2021, n 412372 del 21.06.21; n 495078 del 16.08.21).

Conferenza dei Servizi del 31.08.21.

Espressione di parere

Al Dott. Arch. Raffaello Puccini
Coordinatore Settore Uffici Tecnici
Parco Apuane

Alla Dott.ssa Geol. Anna Spazzafumo
Responsabile del Procedimento di VIA
UOS Controllo attività estrattiva

Esaminata assieme al geol. Laura Bianchi la documentazione tecnica progettuale e la documentazione integrativa prodotta a seguito di richiesta esplicitata nel contributo istruttorio in fase di verifica della documentazione, nonché le successive correzioni degli elaborati, si esprime parere favorevole per la sola prima fase di progetto, comprensiva anche dell'intero tracciato della galleria centrale realizzato a partire da quota 1174,5 m s.l.m.


Le gallerie di nuova apertura previste rispettivamente nelle zone Sud e Nord nell'area di cava, saranno oggetto di specifica valutazione una volta terminata la fase 1 ed eseguiti idonei studi di approfondimento strutturale.

In riferimento alla prima fase suddetta si prescrive che quanto segue:

- il sistema di monitoraggio degli spostamenti proposto (n. 4 fessurimetri, n.1 estensimetro) dovrà essere messo in opera prima di procedere agli sbassi in progetto per la realizzazione del piazzale di quota 1174,5 m s.l.m. e della successiva apertura della galleria;
- dovrà essere previsto anche il monitoraggio della struttura a grande scala (direzione circa 40/60) nella parete Nord-Est.

Oltre a ciò, si precisa che l'ubicazione del sistema di monitoraggio del campo tensionale proposto è collocato in posizione idonea, parallela alle strutture principali, anche se il quadro che emerge dall'elaborazione del campo tensionale adottato è relativo ad una fase deformativa, ma non sembra plausibile con l'assetto attuale della cava, risultato di diverse fasi deformative.

Il Direttore UOC Ingegneria Mineraria f.f.
Domenico Gulli



DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001
N° 227266-2018-AQ-ITA-ACCRED

Area Funzionale
Prevenzione Igiene e
Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro

UOC
Ingegneria Mineraria

Direttore
Ing. Domenico Gulli

Centro Polispecialistico
Monterosso Palazzina
Piazza Sacco e Vanzetti,
54033 Carrara (MS)
tel. 0595 657932

email:
ingegneria.mineraria@
uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@
postacert.toscana.it

Azienda UsI
Toscana nord ovest
sede legale
Via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA 02198590503



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
Casa del Capitano
Fortezza di Mont'Alfonso
55032 Castelnuovo Garfagnana
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Cava Colubraia Formignacola, ditta Onymar Quarries srl - Comune di Vagli Sotto. Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di coltivazione e contestuale convocazione di conferenza dei servizi - Contributo.

Con riferimento alla Vs. nota 2379 del 21 giugno 2021 (ns. prot. n. 4968 del 21 giugno 2021), di comunicazione di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e convocazione di conferenza dei servizi per il giorno 20 agosto 2021 per la valutazione del progetto di coltivazione della cava Colubraia Formignacola, ubicata nel Comune di Vagli Sotto (ricadente nel bacino Serchio);

Vista e richiamata la nota prot. n. 1206 del 11 febbraio 2021 con cui questa Autorità ha richiesto le integrazioni necessarie all'istruttoria del progetto di coltivazione in oggetto;

Vista la relazione di Studio di Impatto Ambientale pubblicato sul sito web dell'Ente Parco Apuane all'indirizzo http://www.parcapuane.toscana.it/conferenze_servizi_new.htm e le successive integrazioni pubblicate al medesimo indirizzo web;

Verificato che la cava Colubraia Formignacola ricade nel bacino del fiume Serchio e ricordato pertanto che per l'area in oggetto gli interventi previsti devono essere coerenti con i Piani di bacino vigenti sul territorio interessato (consultabili al link <http://www.appenninosettentrionale.it>) che al momento attuale sono i seguenti

1. Per la parte relativa alla pericolosità idraulica: Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – *“Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”* adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) di questa Autorità n. 14 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (mappe di pericolosità e disciplina di piano), denominato *PAI Serchio – parte idraulica*.

Le mappe delle aree a pericolosità idraulica e la disciplina di piano applicabile sono disponibili sul sito web di questo ente all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5568.

2. Per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana: Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005, come modificato:
 - dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) – primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013 (denominato *PAI Serchio approvato – parte geomorfologica*);
 - dal "Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° aggiornamento" adottato con delibera della CIP di questa Autorità n. 15 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (denominato *PAI Serchio adottato – parte geomorfologica*).



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Le mappe di pericolosità geomorfologica e da frana oggi vigenti sono pubblicate sul sito web di questo ente all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3512.

Le norme applicabili alle aree a pericolosità geomorfologica e da frana sono quelle del testo coordinato, indicato nella citata deliberazione di CIP n. 15/2019, e pubblicate all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3512.

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- “Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio – Primo aggiornamento”, approvato con DPCM 27/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017).

Rilevato che la cava Colubraia Formignacola risulta una cava in attività (autorizzazione n°241/2017) e che il nuovo progetto prevede la continuazione delle lavorazioni delle aree già coltivate a cielo aperto, con realizzazione di ulteriori sbassi, e nuovi interventi in sotterraneo;

Ricordato che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative del succitato PAI Serchio – parte geomorfologica:

- Le norme del Titolo III (Norme per la pianificazione e la disciplina delle azioni di trasformazione del territorio nelle aree a pericolosità idrogeologica) “dettano disposizioni riguardanti la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale... e degli strumenti di governo del territorio...” nonché “la disciplina delle singole azioni di trasformazione urbanistico-edilizia nelle aree a pericolosità da frana (artt. 12-13, Capo II)” (cfr. norme introduttiva al Titolo III);
- “Con riferimento all’attività edilizia, i pareri vincolanti dell’Autorità di bacino, previsti dalle presenti norme, sono rilasciati, facendo esclusivo riferimento alla compatibilità con gli obiettivi del PAI, sugli interventi di mitigazione del rischio nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata” (cfr. art. 41, comma 2);
- “Ai fini dell’univoca interpretazione dei termini utilizzati in materia urbanistica ed edilizia” le “definizioni” utilizzate dalle disposizioni normative del PAI prendono come riferimento le tipologie di intervento edilizie e i parametri urbanistici introdotti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio (cfr. art. 7);

Ricordato altresì che, ai sensi del vigente PAI Serchio approvato – parte geomorfologica, nelle aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 nel bacino del Serchio:

- alcune fattispecie di interventi edilizi individuate dagli art. 12 e 13 delle norme di PAI sono assoggettate al parere dell’Autorità di bacino;
- gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici, sono assoggettati al parere dell’Autorità di bacino (ai sensi dell’art. 12 comma 4, e art. 13 comma 10 del PAI Serchio approvato – parte geomorfologica);
- le modifiche al sistema di regimazione delle acque e le variazioni morfologiche conseguenti agli interventi previsti dai medesimi articoli sono subordinati all’acquisizione del parere dell’Autorità di bacino (ai sensi dell’art. 12 comma 8, e art. 13 comma 11 del PAI Serchio approvato – parte geomorfologica);

Considerato pertanto che ai sensi della normativa del PAI Serchio approvato – parte geomorfologica non è previsto il parere dell’Autorità di Bacino distrettuale per l’attività estrattiva, fatte salve le fattispecie suddette ad essa collegate;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15– tel. 055 -267431

Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it

www.appenninosettentrionale.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Preso atto, che le aree di nuova escavazione sono poste esternamente alle aree classificate come P3 e P4 nella cartografia di PAI/pericolosità da frana e che il progettista nella relazione integrativa attesta che *non sono previsti negli interventi progettuali, interventi di bonifica o di sistemazione dei movimenti franosi in aree a pericolosità da frana elevata P3 o P4;*

Ciò premesso, per quanto di competenza sul procedimento in oggetto, ai fini della definizione del quadro conoscitivo ambientale di riferimento utile per le valutazioni di competenza di codesto ente si segnala, come in parte già compreso nella documentazione tecnica, quanto segue:

- L'area di coltivazione risulta esterna alle Aree a pericolosità idraulica censite nella cartografia allegata al succitato PAI Serchio – parte idraulica;
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Serchio classifica le nuove aree di coltivazione tra le “Aree di media stabilità (con sporadici e locali indizi di instabilità e aree stabili con assenza di frane attive e quiescenti”, disciplinate dall’art. 15 del PAI;
- La rete idrografica superficiale della zona fa capo al “Fosso Tambura”, classificato dal succitato PGA in stato di qualità buono sia per quanto concerne lo stato ecologico che per lo stato chimico;
- L'area di coltivazione insiste sul corpo idrico sotterraneo denominato “Gruppo dei corpi idrici Apuani Corpo idrico carbonatico metamorfico delle Alpi Apuane”, classificato dal PGA in stato di qualità “buono” sia per lo stato quantitativo che chimico;

Infine, nonostante il Piano di Gestione delle Acque (PGA) non preveda l'espressione di un parere da parte di questo ente sulle attività di escavazione, ma considerati gli obiettivi di tale Piano e della Direttiva 2000/60/CE, si ricorda che dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli “obiettivi di qualità” individuati nel medesimo PGA. Si raccomanda in particolare di porre in atto con la massima attenzione e sollecitudine le misure di mitigazione individuate del progetto in oggetto.

Con l'occasione, si ricorda anche che è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” (http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734) e che il suddetto piano, una volta completato il procedimento di consultazione e partecipazione, attualmente in corso, costituirà l'elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto anche per il territorio in esame. Pertanto, relativamente ai contenuti del Progetto di coltivazione in oggetto, si invita a prendere visione anche della cartografia e della Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non ancora vigente.

Per la pratica in oggetto, potrà essere fatto riferimento a Geom. P. Bertoncini (mail: p.bertoncini@appenninosettentrionale.it)

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/pb
(Pratica n. 132)